

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VINCA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio

VISTO l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;

VISTO il D.A. n. 207/gab del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R. n. 420 /Area1/S.G. del 05/08/2024 con il quale l’Onorevole Giuseppa Savarino è stata nominata assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016, n 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n 6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n 25 dell’1/06/2022;

VISTO il D.A. 06/GAB del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la Delibera di Giunta n. 70 del 10/02/2023 ed il D.A.n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.Reg. n. 734 del 17/02/2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 51 del 14/02/2025, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica il dott. Giuseppe Battaglia;

VISTA la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n. 19 ed in particolare gli artt. n. 18 e n. 26;

VISTO il D.A. n.271 del 23 Dicembre 2021 *”Procedure e criteri metodologici per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano urbanistico generale (PUG) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art. 18, comma 6, della legge regionale 13 Agosto 2020, n 19 e ss.mm.ii.”*;

VISTI i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n. 167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTA l’istanza prot. n. 6823 del 10/02/2025, inoltrata a mezzo PEC al Dipartimento Urbanistica in pari data ed assunta al prot. DRU n. 2288 del 10/02/2025, con la quale il Comune di Caltagirone Area III Tecnica Servizio Urbanistica nella qualità di Autorità Procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare corredato degli elaborati progettuali e dal versamento degli oneri istruttori ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) riguardante la “Rideterminazione Urbanistica per decadenza dei vincoli dell’area individuata al foglio n°89 partt. 282 sub e 1189 nel Comune di Caltagirone” Sentenza T.A.R.S. N° 3631/2021 – Ditta Mineo Auto;

VISTA la nota prot. n. 2496 del 12/02/2025 del Servizio 4/DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, della documentazione trasmessa ai soggetti competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

PRESO ATTO che sono pervenuti i pareri da parte dei seguenti S.C.M.A.:

- Soprintendenza ai BB.CC.AA di Catania prot. 5520 del 14.05.2025 assunta al prot. DRU n. 7673 del 14/05/2025;
- Autorità di Bacino Servizio 6 prot. 6521 del 25.02.2025 assunta al prot. DRU n. 3289 del 25/02/2025;
- Autorità di Bacino Servizio 6 prot. 7860 del 12.03.2025 assunta al prot. DRU n. 4215 del 12.03.2025 ;
- Arpa prot. 13806 del 12.03.2025 assunta al prot. DRU n. 4267 del 12/03/2025.

CONSIDERATO che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti S.C.M.A.;

VISTE le note del Servizio 4/DRU, prot. n. 4992 del 26/03/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l’inserimento della documentazione relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.), con il codice di procedura n. **3673**, nell’apposito Portale Regionale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali per il “riguardante la “Rideterminazione Urbanistica per decadenza dei vincoli dell’area individuata al foglio n°89 partt. 282 sub e 1189 nel Comune di Caltagirone” Sentenza T.A.R.S. N° 3631/2021 – Ditta Mineo Auto; al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTA la nota della Autorità proponente, prot. n. 74074 del 21/03/2025 assunta al prot. DRU n. 4778 del 24/03/2025 con la quale è stata inserita al portale la nota di integrazioni effettuata dalla ditta Solesi S.p.A. prot. AUG/dr2024/135 del 14/03/2025;

VISTA la nota del Servizio 4/DRU, prot. n. 4813 del 24/03/2025, con la quale è stato comunicato al Presidente ed alla segreteria della C.T.S., l’avvenuto inserimento al portale SIVVI, cod. proc. 3653, delle integrazioni effettuate dalla ditta Solesi S.p.A.;

VISTA la nota della ditta Solesi S.p.A. prot. AUG/dr2025/194 assunta al prot. DRU n. 6588 del 24/04/2025 ed in pari data inserita al portale SIVVI al codice di procedura n. 3653 con la quale sono state allegate le relazioni di invarianza idraulica e di compatibilità idraulica;

VISTA la nota assunta al protocollo generale DRU al n. 99938 del 24/06/2025 con cui il Dipartimento dell’Ambiente ha trasmesso copia del parere reso dalla Commissione Tecnica Specialistica n. 314/2025 del 06/06/2025;

VISTO il parere n. 338 del 20/06/2025 della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale ha espresso **parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS del progetto** riguardante la “Rideterminazione Urbanistica per decadenza dei vincoli dell’area individuata al foglio n°89 partt. 282 sub e 1189 nel Comune di Caltagirone” Sentenza T.A.R.S. N° 3631/2021 – Ditta Mineo Auto;” **con le raccomandazioni contenute nello stesso** e con riferimento alla procedura identificata con Cod. Proc. 3673 – Classifica CT_12_000003 – Autorità Proponente Comune di Caltagirone.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che la **“Rideterminazione Urbanistica per decadenza dei vincoli dell'area individuata al foglio n°89 partt. 282 sub e 1189 nel Comune di Caltagirone” Sentenza T.A.R.S. N° 3631/2021 – Ditta Mineo Auto**”; sia da non assoggettare alla procedura di **Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con le raccomandazioni contenute nel parere n. 338/2025 del 20/06/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
- Art. 2)** Il Comune di **Caltagirone (CT)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, nonché sul “Portale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche” (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>) **codice procedura 3673** e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione nel sito di questo DRU, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 30.06.2025

L'Autorità Competente
Dott. Giuseppe Battaglia
Firmato



Codice procedura: 3673

Classifica: CT_012_0000003

Proponente: Comune di Caltagirone

OGGETTO: “Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di “Rideterminazione urbanistica per decadenza dei vincoli dell’area individuata al foglio n. 89 partt. 282 sub. 1 e 1189 nel Comune di Caltagirone – Sentenza TARS n. 3631/2021”

Procedimento: Parere ex art. 12 del Codice dell’Ambiente.

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio 4 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE COMMISSIONE T.S. n. 338 del 20.06.2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;



VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019".

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;



VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/23 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/23 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.A. n° 307/GAB del 03/10/2024 di nomina di n. 2 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26.02.2025 di nomina di 14 nuovi componenti la CTS;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28.02.2025 di nomina della Vice Presidente, del Segretario Coordinatore e dei 3 Coordinatori delle sottocommissioni;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 6823 del 10.02.2025 con la quale il Servizio 4 Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale, n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione delle procedura in oggetto della proposta di "Rideterminazione urbanistica per decadenza dei vincoli dell'area individuata al foglio n. 89 partt. 282 sub. 1 e 1189 nel Comune di Caltagirone – Sentenza TARS n. 3631/2021" (di seguito anche proposta di Piano);



PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 2496 del 12.02.2025 con la quale il SERVIZIO 4 Affari Urbanistici Sicilia Sud Orientale ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta “Rideterminazione urbanistica per decadenza dei vincoli dell’area individuata al foglio n. 89 partt. 282 sub. 1 e 1189 nel Comune di Caltagirone – Sentenza TARS n. 3631/2021” chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
- Dipartimento Regionale delle Infrastrutture
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
- Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
 - DAP di Catania
- Dipartimento della Protezione civile
- Ufficio Genio Civile di Catania
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
- ASP di Catania
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
- Città Metropolitana di Catania
- Comune di Caltagirone

VISTO che risultano pervenuti i seguenti contributi:



• **L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)**, con nota prot. DRA/DRU N. 4267 del 12.03.2025 ha rassegnato le osservazioni che seguono: *“Visto che, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio (Sentenza TARS n. 3631/2021) e della domanda di aree che possono essere destinate allo sviluppo produttivo emersa nel territorio di riferimento, il Proponente chiede una variante urbanistica in zona omogenea D2.1 (Aree per attività artigianali e commerciali), con verde pubblico e parcheggi nelle aree oggetto di cessione al Comune.*

Considerato che a seguito delle modifiche in esame il consumo del suolo derivante dalla proposta di variante risulterebbe essere minore di quello previsto dal PRG in quanto restituisce aree attrezzate a verde sia nella parte oggetto di cessione al Comune sia nella parte ricadente all'interno della zona D2.1.

Considerato che il Comune di Caltagirone, con la delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 03/07/2018, ha adottato le Direttive Generali per la revisione del P.R.G. e ha richiesto di contenere il più possibile la previsione dei vincoli preordinati all'esproprio.

Si ritiene che la variante proposta potrebbe non essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. purché ogni nuova realizzazione, seguente alla eventuale approvazione del Piano da parte dell'Autorità Competente:

- *sia progettata a seguito di approfondimenti atti a produrre informazioni dettagliate circa sullo stato geologico e idrogeologico dell'area, con particolare riferimento alla verifica dell'altezza della falda acquifera, e di assenza, pertanto, di eventuali motivi ostativi alla realizzazione di qualsivoglia manufatto antropico;*
- *sia realizzata a seguito di caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e del DPR 120/2017.*
- *preveda nel progetto di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate il rispetto dei requisiti in materia di contenimento delle specie invasive ai sensi del D. Lgs. 230/2017 nonché, nel caso di rilevamento della presenza di piante di olivo che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, rispetti quanto disposto nell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945.”*

• **L'Autorità di Bacino** con nota prot. DRA/DRU N. 4215 del 12.03.2025 ha osservato che *“Con la proposta in questione si propone la rideterminazione urbanistica per decadenza dei vincoli dell'area individuata al foglio 89, partt. 282 sub 1 e 1189, nel Comune di Caltagirone, a seguito della Sentenza n. 3631/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Catania.*

Per gli aspetti relativi al Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) si rileva che le aree oggetto di variante urbanistica non ricadono nel PAI vigente in areali interessati da pericolosità da dissesti geomorfologici o idraulici.

Per gli aspetti relativi al Testo Unico delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche approva- to con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii., non si rilevano interferenze tra le aree interessate dalla variazione di pianificazione in oggetto ed il reticolo idrografico superficiale. Per quanto sopra evidenziato -preso atto dell'integrazione documentale assunta al prot. n. 7219 Adb del 6 marzo 2025 che esclude qualsiasi apporto di acque di ruscellamento provenienti dall'esterno nell'area di intervento -per la parte di competenza di questa Autorità nulla si rileva in ordine alla rideterminazione urbanistica dell'Area individuata al foglio 89, partt. 282 sub 1 e 1189 del Comune di Caltagirone.”



• **La Soprintendenza per i beni Culturali ed Ambientali di Catania**, con nota prot. DRU/DRA n. 7673 del 14.05.2025 ha rassegnato le osservazioni che seguono: *“CONSIDERATO che l'area di cui si tratta non è soggetta a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs 42/04; CONSIDERATO quanto espresso nel precedente parere della Scrivente prot.16710/2 del 07/11/23; CONSIDERATO condivisibile il progetto corrispondente all'opzione 3 (Opzione Zona D2.1 (Aree per attività artigianali e commerciali), il quale:*

- 1) tiene conto delle recenti definizioni della percorrenza carrabile del comparto urbanistico oggetto di valutazione,*
- 2) tiene conto della domanda di aree per insediamenti produttivi,*
- 3) si fa carico di dotare l'area, ubicata in corrispondenza di uno degli ingressi principali della città, e prospiciente il panorama della collina di Caltagirone, di elementi di decoro urbano,*

Questa Soprintendenza, quale Soggetto Competente in Materia Ambientale rileva l'assenza di criticità rispetto al progetto presentato ed individuato come "Opzione Zona D2.1 (Aree per attività artigianali e commerciali)" e ritiene non necessaria la VAS per la Rideterminazione urbanistica in oggetto”

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che nel Rap viene riportato quanto segue:

Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

• **Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del progetto:**

L'obiettivo della variante è quello di attribuire all'appezzamento di terreno individuato in catasto al foglio n° 89 partt. 282 sub 1 e 1189, la destinazione urbanistica D2.1 "Aree per attività artigianali e commerciali" prevista dall'art. 55 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Caltagirone al fine di:

- a. attribuire una destinazione d'uso all'area per la quale sono decaduti i vincoli preordinati all'esproprio coerente con le nuove finalità e obiettivi che si prefigge il Comune di Caltagirone dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista dello sviluppo economico anche in risposta alla crescente domanda di aree per insediamenti produttivi; valorizzare dal punto di vista urbanistico e ambientale l'area ubicata in adiacenza del secondo ingresso della città (provenendo da Grammichele) posto nella rotatoria di via Noto;*
- b. completare le opere accessorie e di decoro urbano della via Noto;*
- c. favorire l'ampliamento dell'attività produttiva attualmente svolta;*

Tali obiettivi, oltre a risultare coerenti con la storia urbanistica recente e passata dell'area, risultano in linea con le recenti finalità stabilite dal Comune per la revisione del PUG e con le aspettative socio economiche della comunità caltagirone e calatina.



Infatti, l'area in studio all'epoca della redazione del P.R.G., era inserita all'interno di un contesto urbanistico di tipo "infrastrutturale pubblico" - "insediamenti produttivi".

- **In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:**

Il Piano non è di riferimento per progetti o altre attività perché costituisce variante al P.R.G. vigente. Le trasformazioni sono ricomprese all'interno del perimetro del Piano stesso, l'estensione territoriale a confronto con l'intero territorio comunale è estremamente limitata e le modalità di intervento sono disciplinate dalle nuove N.T.A. Nel presente Rapporto sono state dunque analizzate le scelte urbanistiche e progettuali da realizzare in variante al vigente Piano Regolatore Generale in base alla sentenza del TAR Sicilia n° 3631/2021 emessa a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, che interessano sia l'uso del suolo che aspetti ambientali ad esso connessi.

- **In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:**

Il progetto è coerente sia con la pianificazione sovraordinata sia con gli indirizzi di attenzione ambientale. Più nel dettaglio, nel RAP sono stati esaminati i seguenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale:

- 1) Vincoli e/o rischi ricadenti nell'area d'interesse*
- 2) Piano Territoriale Provinciale della Città Metropolitana di Catania e della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dello Studio di incidenza*
- 3) P.R.G. del Comune di Caltagirone*
- 4) Piano commerciale del Comune di Caltagirone*

- **La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:**

L'intervento si rapporta coerentemente con l'uso del suolo, la morfologia, geologia e idrogeologia del territorio. È previsto il mantenimento del principio di invarianza idraulica.

- **Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma:**

Data la natura dell'intervento, non sono stati rilevati problemi ambientali pertinenti al piano. Il Piano è lontano da zone di interesse ambientale, le aree in oggetto non sono interessate da alcun tipo di vincolo. In particolare, l'area d'interesse è priva di vincoli e/o rischi geologici, paesaggistici o alluvionali e non è compresa nel PAI e nella Rete Natura 2000 (SIC-ZSC E ZPS) della Regione Sicilia.

- **La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).**



La rilevanza del Piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale è esclusa, in quanto l'area di intervento non ricade all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria e Regionale e delle Zone di Protezione Speciale.

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

Per definire un quadro complessivo il RAP riporta quanto segue:

- **Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti:**

Sono stati individuati e caratterizzati qualitativamente pressioni e impatti attesi dalla realizzazione del PdL. Relativamente alla salute umana, è stata considerato oltre all'impatto atteso dalla realizzazione del PdL, l'impatto subito dalla futura popolazione residente nell'area del Piano in riferimento alla salubrità dell'intorno.

- **Carattere cumulativo degli impatti:**

Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati descritti, senza che si sia ravvisato alcunché di significativo da evidenziare a questo proposito.

- **Natura transfrontaliera degli impatti:**

Il PdL si riferisce ad una porzione di territorio comunale di Caltagirone, pertanto non si hanno implicazioni di carattere transfrontaliero.

- **Rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti):**

Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento di rischio in seguito all'attuazione del PdL.

- **Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):**

È stata individuata l'area di influenza del PdL. L'area del comparto è individuata nella stesura di progetto, coincidente in parte con la zona omogenea dello strumento urbanistico vigente. Il carico urbanistico è stato valutato e compensato con le nuove urbanizzazioni previste nel PdL. Gli impatti si riferiscono ad una scala del tutto locale, con estensione spaziale limitata al perimetro dell'intervento.

- **Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:**

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;**

La zona d'intervento è inserita in un'area nella quale non sono presenti coltivazioni di nessun tipo, né macchie di tipo mediterranee. Non vi sono segnalati biotipi e/o geotipi di rilievo.

- **Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

L'area di intervento non ricade all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Descrizione dell'intervento nel RAP e nella relazione tecnica Generale



Il Comune di Caltagirone è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 03/05/2000 e approvato con D. Dir. n° 265/DRU del 12/03/2004.

A seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio, l'appezzamento di terreno individuato in catasto al foglio 89 partt. 282 sub 1 e 1189 di proprietà della ditta Mineo auto s.r.l.s., è diventato un ambito territoriale privo di una specifica regolamentazione (zona bianca).

A seguito di ricorso n° 585/2021, il TAR Sicilia con la decisione n° 3631/2021 ordinava al Comune di Caltagirone di regolamentare l'area in oggetto.

Con l'insediamento del Commissario ad Acta geom. Antonino Birriola, il Servizio Urbanistica dell'area III del Comune di Caltagirone intraprende l'iter progettuale della variante al P.R.G. dell'area in questione e in sede di conferenza dei servizi del 10/03/2023, al fine di dare corpo al concetto di "Partecipazione" previsto dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19, il Commissario ad Acta offre la possibilità alla ditta Mineo Auto s.r.l.s. di presentare le proprie osservazioni e proposte.

Nella conferenza di servizi del 02/07/2024 prot. n° 33048 si stabilisce inoltre che tra le misure di perequazione a carico della ditta proprietaria del terreno siano comprese anche le spese tecniche relative alla progettazione della rideterminazione urbanistica affidata alla società d'Ingegneria Morfos Enginering s.r.l. e quelle relative alla relazione geologica e allo studio di compatibilità idraulica affidate al geol. Giacomo Palazzo.

1. Situazione dello stato di fatto:

L'appezzamento di terreno individuato al catasto al foglio 89 del Comune di Caltagirone è costituito dalla:

1) particella 282 sub 1 della superficie complessiva di 2.077,00 mq al cui interno è ubicato un fabbricato di cat. D/8 (attività commerciali e artigianali) della superficie di 393,01 mq;

2) particella 1189 di cat. Fil (area urbana) della superficie di 5.928,00 mq. Per una superficie complessiva di mq 8.005,00.

3) All'interno dell'appezzamento di terreno sono presenti dei manufatti edilizi costruiti nel 1892 dalla Società per le Strade Ferrate della Sicilia.

A seguito della realizzazione della nuova stazione ferroviaria e della dismissione della vecchia, la Società Metropolis (società che gestisce il patrimonio delle FF.SS.) richiede l'autorizzazione ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili e il cambio di destinazione d'uso da magazzino ad attività commerciale ed artigianale.



In data 28/07/1994 prot. n° 5058/94, il Comune di Caltagirone autorizzava l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e il cambio di destinazione d'uso.

Con atto di vendita rep. n° 19091 del 16/07/2020 la società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. trasferisce l'intero immobile costituito dal terreno e dai manufatti alla ditta Mineo auto s.r.l.s.

L'appezzamento di terreno prospetta con la via Noto e il viale C. Colombo (S.S. 124) per due lati, mentre per gli altri due lati risulta in parte limitrofo con un relitto di proprietà della società Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. e in parte con terreni di proprietà privata.

Il terreno ha un andamento altimetrico sub pianeggiante, leggermente acclive verso sud-est dove è presente una scarpata di raccordo con il terreno limitrofo.

L'area risulta essere in parte asfaltata e in parte pavimentata con ghiaietto bianco di Ragusa nella parte a servizio dell'attività commerciale.

Nella parte restante, sul terreno naturale è stato posto uno spesso strato di fondazione stradale con tout venant di cava realizzato ab origine con la vecchia attività di deposito e stoccaggio della Società per le Strade Ferrate della Sicilia.

1. Inquadramento urbanistico:

Nel P.R.G. del 2004 del Comune di Caltagirone l'area ricade:

- 1) in parte in sede viaria, prevista per ricavare una grande area da definire urbanisticamente con un successivo piano particolareggiato.*

All'interno di questa area era stata prevista la demolizione del locale commerciale di proprietà della ditta Mineo Auto s.r.l.s. insieme alla demolizione di altri edifici e il mantenimento di un solo edificio classificato come B1 (aree sature urbane).

La superficie del lotto in studio ricadente in questa zona, ammonta a circa 2.575,00 mq

- 2) in parte in zona omogenea F11 (attrezzature amministrative e pubblici uffici con funzioni di centralità) di cui all'art. 60 delle N.T.A (Aree per attrezzature e servizi di livello territoriale - Zone omogenee F) la cui densità edilizia fondiaria è quella relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al punto 6 dell'art. 57 delle N.T.A, ovvero di 2,00 mc/mq.*

L'area in studio all'epoca della redazione del P.R.G., era inserita all'interno di un contesto urbanistico di tipo "infrastrutturale pubblico" – "insediamenti produttivi".

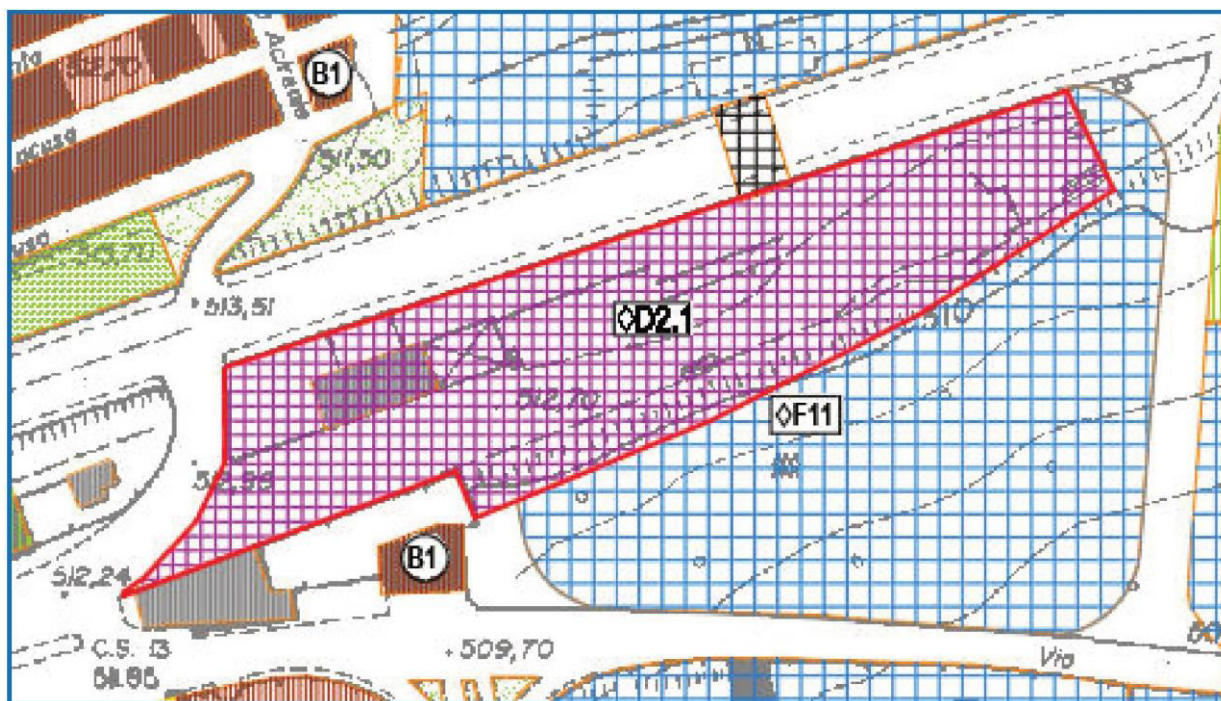
Infatti, la parte di territorio posto a sud e a nord-est dell'area in questione è caratterizzato da attrezzature amministrative, mentre la parte a sud-est è caratterizzato da insediamenti produttivi (DIR: Aree per attività direzionali e commerciali di cui all'art. 56 N.T.A.).

Allo stato attuale tutte le aree destinate ad insediamenti produttivi sono saturi e costituiscono una parte importante del tessuto produttivo e commerciale della città di Caltagirone.

Mentre le aree destinate ad attrezzature amministrative, come l'area in studio, non sono state edificate ad eccezione delle parti riguardanti l'area per la protezione civile e la stazione di autobus posta nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria.

Sulla base delle valutazioni sopra esposte, la variante urbanistica consiste nell'assegnare all'area in oggetto la destinazione d'uso relativa alla zona omogenea D2.1 di cui all'art. 55 delle N.T.A. con la prescrizione che le aree oggetto di cessione (ai sensi del punto 18 dell'art. 55 delle NTA) siano aree destinate a verde pubblico e parcheggi e siano poste in parte dal lato prospiciente la via Noto e in parte sul lato est del lotto, prospiciente l'area della protezione civile (come da tavola a seguire).

L'area a parcheggio non è stata posta all'estremità est del lotto al fine di salvaguardare la presenza di un'antenna di telecomunicazione ivi presente.



Stralcio variante urbanistica P.R.G.



CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATO che la proposta in esame riguarda il progetto di “Rideterminazione urbanistica per decadenza dei vincoli dell’area individuata al foglio n. 89 partt. 282 sub. 1 e 1189 nel Comune di Caltagirone – Sentenza TARS n. 3631/2021” da realizzare in variante al vigente Piano Regolatore Generale in base alla sentenza del TAR Sicilia n° 3631/2021 emessa a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa e analizzata inerente il progetto di “Rideterminazione urbanistica per decadenza dei vincoli dell’area individuata al foglio n. 89 partt. 282 sub. 1 e 1189 nel Comune di Caltagirone – Sentenza TARS n. 3631/2021”.

CONSIDERATO E VALUTATO, che la variante urbanistica consiste nell'assegnare all'area in oggetto la destinazione d'uso relativa alla zona omogenea D2.1 di cui all'art. 55 delle N.T.A. con la prescrizione che le aree oggetto di cessione (ai sensi del punto 18 dell'art. 55 delle NTA) siano aree destinate a verde pubblico e parcheggi e siano poste in parte dal lato prospiciente la via Noto e in parte sul lato est del lotto, prospiciente l'area della protezione civile.

CONSIDERATO E VALUTATO che come rilevato nel parere dell’Autorità di Bacino con nota prot. DRA/DRU N. 4215 del 12.03.2025 , *“non si rilevano interferenze tra le aree interessate dalla variazione di pianificazione in oggetto ed il reticolo idrografico superficiale”*.

CONSIDERATO E VALUTATO che l’ARPA Sicilia, con nota prot. DRA/DRU N. 4267 del 12.03.2025 *“ritiene che la variante proposta potrebbe non essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. purché ogni nuova realizzazione, seguente alla eventuale approvazione del Piano da parte dell'Autorità Competente:*

- sia progettata a seguito di approfondimenti atti a produrre informazioni dettagliate circa sullo stato geologico e idrogeologico dell'area, con particolare riferimento alla verifica dell'altezza della falda acquifera, e di assenza, pertanto, di eventuali motivi ostativi alla realizzazione di qualsivoglia manufatto antropico;*
- sia realizzata a seguito di caratterizzazione delle terre per la stima della quantità di terre di scavo da poter eventualmente riutilizzare, recuperare o portare a discarica, ai sensi dei D. Lgs. n. 152/2006 e del DPR 120/2017.*
- preveda nel progetto di nuova piantumazione e allestimento di aree verdi/attrezzate il rispetto dei requisiti in materia di contenimento delle specie invasive ai sensi del D. Lgs. 230/2017 nonché, nel caso di rilevamento della presenza di piante di olivo che ricadano nell'area di sedime delle opere edili e nelle aree carrabili da realizzare, rispetti quanto disposto nell'autorizzazione ai sensi del D. Lgs. Lgt. n. 475 del 27/07/1945.”*



CONSIDERATO E VALUTATO che, come rilevato nel parere della Soprintendenza per i beni Culturali ed Ambientali di Catania, pervenuto con nota prot. DRU/DRA n. 7673 del 14.05.2025 *“l'area di cui si tratta non è soggetta a tutela paesaggistica”*.

COSIDERATO e VALUTATO ulteriormente che la Soprintendenza per i beni Culturali ed Ambientali di Catania, con nota prot. DRU/DRA n. 7673 del 14.05.2025 *ha rilevato l'assenza di criticità rispetto al progetto presentato ed individuato come "Opzione Zona D2.1 (Aree per attività artigianali e commerciali)" e ritiene non necessaria la VAS per la Rideterminazione urbanistica in oggetto”*.

COSIDERATA E VALUTATA la necessità di valutare gli impatti cumulativi delle lottizzazioni previste nella stessa area territoriale, considerando anche il potenziale impatto su atmosfera e suolo, e la gestione delle terre di scavo secondo il D.Lgs. n. 152/2006 e DPR 120/2017.

CONSIDERATO E VALUTATO che i contributi pervenuti durante la fase di consultazione dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, non hanno rilevato la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite procedura VAS.

CONSIDERATO E VALUTATO che il consumo del suolo derivante dalla proposta di variante risulta essere minore di quello previsto dal PRG del 2004 in quanto restituisce aree attrezzate a verde sia nella parte oggetto di cessione al Comune di Caltagirone sia nella parte ricadente all'interno della zona D2.1. (atteso che il PRG prevede che il suolo venga occupato per una superficie di mq 2.575,00 mq come sede viaria e per una superficie di 5.430,00 mq per attrezzature amministrative F11).

CONSIDERATO E VALUTATO che non si ritiene che il progetto possa determinare impatti significativi sul suolo e sul paesaggio locale, e che non sia quindi necessaria una VAS per assicurare una valutazione completa e adeguate misure di mitigazione.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area oggetto dell'intervento è urbanizzata.

CONSIDERATE E VALUTATE la relazione di invarianza idraulica e la relazione di compatibilità idraulica prodotte dal proponente e redatte sulla scorta delle indicazioni fornite dal Demanio Idrico.

COSIDERATO E VALUTATO che con riferimento alla relazione geologica e allo studio di compatibilità idraulica allo stato attuale l'area è priva di rischio idraulico e fenomeni di erosione e la regimentazione delle acque avviene in maniera naturale sulla base delle pendenze impresses alle sistemazioni esterne e attraverso le caratteristiche di permeabilità dei terreni dell'area in studio.



VALUTATO che nel caso in esame non vi sono aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e pertanto non si rilevano vulnerabilità dell'area.

VALUTATO che il progetto in questione prevede la variante in zona D2.1, e si inserisce in un'area antropizzata, intorno alla quale vi è già una urbanizzazione significativa e che lo stesso non prevede effetti significativi sulle matrici ambientali, i quali risultano tutti comunque circoscritti alla fase di cantiere.

CONSIDERATO CHE in ossequio ai criteri per la verifica di assoggettabilità di piani o programmi di cui all'art. 12 del D.lgs 152/2006 e sulla scorta dei pareri resi dai soggetti coinvolti nell'ambito dell'avvio delle Consultazioni, non si rinvencono elementi di criticità in relazione a possibili impatti significativi sull'ambiente.

CONSIDERATO inoltre che il progetto in questione non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 6 del D.lgs 152/2006 che impongono la necessità di approfondire ulteriormente il progetto tramite assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere di non assoggettabilità alla procedura di VAS della procedura **Codice Procedura 3673 – Classifica CT_012_0000003 – Proponente** Comune di Caltagirone **Oggetto** “Rideterminazione urbanistica per decadenza dei vincoli dell'area individuata al foglio n. 89 partt. 282 sub. 1 e 1189 nel Comune di Caltagirone – Sentenza TARS n. 3631/2021” con le seguenti raccomandazioni

- 1) Si tenga conto delle prescrizioni pervenute dall'ARPA nella fase di consultazione preliminare;
- 2) Gli impianti eventuali che disperdono le acque trattate, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque nere, dovranno essere collocati a una profondità non inferiore a - 0,60 mt, al fine di non configurarsi come scarichi nel sottosuolo, i quali sono vietati dal combinato disposto dell'art. 104, commi 1 e 8 e dell'art. 113, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso devono essere rispettate le indicazioni di cui alla deliberazione del comitato dei Ministri per la tutela delle acque del 04/02/1977;
- 3) Per gli immobili, favorire l'utilizzo di sistemi per la raccolta e recupero dell'acqua piovana da gronda, attraverso l'impiego di adeguati serbatoi e/o cisterne da utilizzare per l'irrigazione delle eventuali aree a verde.
- 4) Per gli spazi aperti e quelli eventualmente sistemati a verde, favorire un idoneo grado di permeabilità per il drenaggio superficiale e nel sottosuolo delle acque meteoriche.



- 5) Proporre l'impianto di una adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona, atta a ridurre gli effetti della pioggia battente, delle emissioni generate dal traffico veicolare e ad ombreggiare eventuali veicoli in sosta.
- 6) Favorire l'adozione in fase di cantiere di idonee misure di mitigazione per limitare le emissioni inquinanti, le polveri generate dai lavori di movimentazione di terra, le emissioni acustiche dei macchinari di cantiere;
- 7) Al fine di migliorare l'inserimento ambientale e paesaggistico del Piano dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione previste nel Rapporto Preliminare Ambientale.
- 8) L'area di parcheggio dovrà essere realizzata con materiali drenanti e dotata di adeguata vegetazione arborea ed arbustiva autoctona atta ad ombreggiare i veicoli in sosta.
- 9) Dovranno essere previsti accorgimenti tecnici affinché sia perseguita e incentivata l'intercettazione delle acque meteoriche per il loro riuso.
- 10) Per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio dovrà essere impiegata vegetazione autoctona ascrivibile alle specie della macchia mediterranea ed adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di mitigazione visiva dell'insediamento e di ombreggiamento/mitigazione climatica per la sistemazione delle aree a verde pertinenziale e delle aree di parcheggio.
- 11) Le essenze arboree e arbustive afferenti alla vegetazione autoctona ed eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate.
- 12) Gli scavi e gli eventuali movimenti di terra dovranno limitarsi a quelli strettamente necessari evitando che vengano modificate le condizioni piano altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.
- 13) Per la sistemazione delle aree esterne agli edifici dovrà essere limitata in termini assoluti la realizzazione di aree non permeabili.
- 14) Per la sistemazione delle aree esterne venga recepito il "principio di invarianza idrologica e idraulica" per la circolazione controllata delle acque superficiali.
- 15) Per le aree esterne interessate da pavimentazioni si dovranno prevedere soluzioni di copertura permeabili al fine di permettere il massimo drenaggio dell'acqua meteorica.
- 16) Dovrà essere previsto uno specifico e idoneo spazio per l'alloggio dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.